REGOLAMENTO (CEE) N. 865/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che nell'attuale fase di graduale realizzazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli la regolamentazione degli scambi è limitata ai prodotti freschi ; che la produzione e il commercio dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono attività importanti nell'ambito economico della Comunità ; che è pertanto necessario completare la regolamentazione applicabile nel settore degli ortofrutticoli con un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in modo da consentire lo sviluppo del mercato comune tenendo conto degli interessi dei produttori ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero e dei cereali prevede per questi prodotti un regime dei prezzi e un regime degli scambi ; che l'applicazione di tali regimi ha per effetto il mantenimento ad un certo livello dei prezzi dello zucchero, del glucosio e dello sciroppo di glucosio ; che, data l'incidenza diretta e notevole di queste materie prime sul prezzo di costo di alcuni prodotti trasformati, è necessario armonizzare il regime degli scambi di tali prodotti trasformati con i regimi previsti per lo zucchero ed i cereali ;

considerando che per i suddetti motivi è opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che all'elemento « zucchero » dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1) ; che è opportuno applicare un onere all'importazione identico per gli elementi glucosio e sciroppo di glucosio che, incorporati nei prodotti trasformati di cui trattasi, si sostituiscono allo zucchero ;

considerando che è parimenti opportuno prevedere per lo zucchero incorporato la concessione di una restituzione all'esportazione nei paesi terzi, allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi dello zucchero bianco praticati all'esterno della Comunità ed i prezzi praticati all'interno di quest'ultima, qualora il prezzo del mercato mondiale sia inferiore a quello comunitario ; che occorre inoltre prevedere una restituzione speciale per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, da concedersi alle condizioni previste dal regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2) ;

considerando che, nell'interesse della stabilità delle transazioni commerciali occorre prevedere la possibilità, per gli interessati, di ottenere la fissazione anticipata dell'importo dei prelievi e delle restituzioni ; che ai fini di un'efficiente amministrazione è opportuno istituire dei certificati di fissazione anticipata, accompagnati da una cauzione costituita a garanzia dell'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del certificato ;

considerando che occorre prevedere, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo, nonché la possibilità di vietare tale ricorso se ed in quanto ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato ; che, inoltre, le restituzioni devono essere fissate in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità a fini di esportazione non risultino danneggiati da un regime di traffico di perfezionamento attivo che induca l'industria suddetta a preferire l'importazione di prodotti di base provenienti da paesi terzi ; che la realizzazione del mercato unico dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli comporta la necessità di una regolamentazione comunitaria del traffico di perfezionamento attivo ;

considerando che l'instaurazione del regime di cui sopra giustifica l'applicazione della tariffa doganale comune ; che è inoltre necessario procedere rapidamente al coordinamento e all'unificazione dei regimi d'importazione applicati nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che la realizzazione di un mercato unico nel settore dei prodotti trasformati a base di

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(2) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

ortofrutticoli implica la soppressione, alle frontiere interne della Comunità, di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci di cui trattasi ;

considerando che la realizzazione del mercato unico nel settore dei prodotti di cui trattasi sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che occorre pertanto provvedere perché nel detto settore risultino applicabili le disposizioni del trattato sull'esame degli aiuti accordati dagli Stati membri e sul divieto degli aiuti incompatibili con il mercato comune ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente ed in modo appropriato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato ;

considerando che per agevolare l'attuazione delle disposizioni previste è opportuno prevedere una procedura di stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si applica ai prodotti seguenti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, escluse le olive
ex 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato, escluse le olive
ex 07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante gas solforoso o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma inadatte al consumo in tale stato
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluse)
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
ex 13.03 B	Pectina
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole
ex 20.07	Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri
ex 20.07	Succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) senza aggiunta di alcole, con un tenore di zucchero addizionato superiore al 30% in peso

Articolo 2

1. Oltre al dazio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato I si applica per gli zuccheri diversi addizionati un prelievo fissato secondo le modalità definite nei paragrafi seguenti.

2. Il prelievo è uguale, per 100 chilogrammi netti di prodotto importato al prelievo previsto all'articolo 14,

paragrafo 5 del regolamento n. 1009/67/CEE ed espresso per chilogrammo di saccarosio, moltiplicato per la cifra indicata per il prodotto di cui trattasi nella colonna 1 dell'allegato I.

Tuttavia, per il periodo dal 1º al 31 luglio 1968, tale prelievo è uguale a 0,2022 unità di conto per 1 chilogrammo di zucchero bianco.

3. Se il tenore di zuccheri addizionati, per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, stabilito secondo le modalità precisate al comma seguente, supera di almeno 3 chilogrammi il tenore espresso dalla cifra che figura per il prodotto di cui trattasi nella colonna 1 dell'allegato I, il prelievo per 100 chilogrammi netti di prodotto importato è calcolato moltiplicando il prelievo previsto al paragrafo 2 ed espresso per chilogrammo di saccarosio a mezzo di una cifra che rappresenta il tenore di zuccheri addizionati definito in appresso.

È considerata come tenore di zuccheri addizionati la cifra risultante dall'applicazione del metodo rifrattometrico di cui all'allegato III moltiplicata per il fattore 0,93 per i prodotti della voce 20.06 della tariffa doganale comune, e per 0,95 per gli altri prodotti di cui all'allegato I, diminuita della cifra indicata per i prodotti di cui trattasi nella colonna 2 di detto allegato I.

4. Su richiesta dell'interessato, se per 100 chilogrammi netti di prodotto importato il tenore di zuccheri addizionati è inferiore di almeno 2 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 dell'allegato I, il prelievo è calcolato secondo le disposizioni previste al paragrafo 3.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi precedenti vengono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista all'articolo 15.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può modificare l'allegato I.

Articolo 3

1. Per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 17.01, del glucosio e dello sciroppo di glucosio della voce 17.02 B, incorporati nei prodotti di cui all'allegato II, è concessa una restituzione nella misura in cui i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, il glucosio e lo sciroppo di glucosio beneficiano di una restituzione all'esportazione.

2. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi netti di prodotto esportato è pari :

— per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco, alla restituzione concessa a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE e delle relative disposizioni di applicazione, per chilogrammo di saccarosio, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, moltiplicata per una cifra che esprime il quantitativo di saccarosio incorporato per 100 chilogrammi netti di prodotto finito ;

— per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, alla restituzione rispettivamente concessa per chilogrammo a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicata per una cifra che esprime il quantitativo di glucosio o sciroppo di glucosio addizionato per 100 chilogrammi netti di prodotto finito.

Tuttavia, per il periodo dal 1º al 31 luglio 1968, la restituzione è uguale a 0,2022 unità di conto per un chilogrammo di zucchero bianco.

3. Le cifre di cui al paragrafo 2 sono fissate in base alla dichiarazione prevista all'articolo 4.

4. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se i prodotti esportati sono di qualità sana, leale e mercantile e destinati all'alimentazione umana.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 15.

Articolo 4

1. Per poter beneficiare della restituzione prevista all'articolo 3, i prodotti di cui all'allegato II devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti di cui trattasi.

2. Quando le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, si applicano ai prodotti di cui all'allegato I, questi ultimi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'importatore indicante il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo previsto all'articolo 2, paragrafo 3.

3. La veridicità delle dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti è soggetta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 15.

Articolo 5

1. Il prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e la restituzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono quelli applicabili il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

2. Tuttavia, il prelievo o la restituzione, calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 3, che siano in vigore il giorno di deposito della domanda per il rilascio del certificato di fissazione anticipata previsto dall'articolo 6, possono essere applicati, su richiesta dell'interessato presentata all'atto del deposito della domanda per il rilascio del certificato, ad un'operazione da realizzare nel periodo di validità del certificato stesso.

Il prelievo è modificato in relazione al prezzo di entrata dello zucchero bianco in vigore il giorno della importazione.

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi precedenti sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 15.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure da applicare in caso di circostanze eccezionali.

Articolo 6

1. Negli scambi con i paesi terzi, tutte le importazioni nella Comunità o le esportazioni da essa di prodotti che beneficiano del regime di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni previsto dall'articolo 5 sono subordinati alla presentazione di un certificato di fissazione anticipata, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, qualunque sia la sua località di stabilimento nella Comunità.

Il certificato di fissazione anticipata è valido per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che viene stabilita dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e al più tardi a decorrere dal 1º agosto 1969.

Fino a tale data, il certificato è valido unicamente per un'operazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

2. Il rilascio dei certificati di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di procedere all'importazione o all'esportazione nel periodo di validità del certificato e che viene incamerata totalmente o parzialmente se l'operazione non sia realizzata nel periodo suddetto, ovvero sia realizzata solo in parte.

3. Il periodo di validità dei certificati di fissazione anticipata, l'importo della cauzione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15.

Articolo 7

Le disposizioni necessarie in materia di coordinamento e di unificazione dei regimi d'importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi saranno adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1º gennaio 1969. Tali misure saranno applicate al più tardi il 1º luglio 1969.

Articolo 8

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può escludere in tutto o in parte, in casi particolari, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio, lo zucchero bianco, il glucosio, lo sciroppo di glucosio e gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione di merci considerate nell'articolo 1.

2. Le disposizioni comunitarie che regolano il traffico di perfezionamento attivo per le materie prime considerate nel paragrafo 1 sono adottate entro e non oltre il 1º luglio 1968.

3. Il quantitativo di materie prime non soggette a dazio, prelievo o tassa di effetto equivalente nel quadro del traffico di perfezionamento attivo deve corrispondere alle condizioni reali in cui si effettua l'operazione di perfezionamento di cui trattasi.

Articolo 9

1. La tariffa doganale comune si applica ai prodotti di cui all'articolo 1. È vietata la riscossione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale.

2. Per la classificazione dei prodotti che rientrano nell'ambito del presente regolamento sono applicabili le regole generali d'interpretazione e le regole particolari di applicazione della tariffa doganale comune ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data di integrale applicazione di quest'ultima.

Articolo 10

1. Sono vietati negli scambi intracomunitari :

— la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente,
— l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente,
— il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. Non sono ammessi alla libera circolazione nell'interno della Comunità i prodotti elencati nell'ar-

ticolo 1, fabbricati o ottenuti utilizzando prodotti che non si trovano nella situazione contemplata dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 11

Se l'applicazione differenziata negli Stati membri del regolamento n. 159/66/CEE [1] comportasse effetti economici sfavorevoli per la produzione comunitaria dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure volte ad attenuare tali effetti.

Articolo 12

Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento, alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 13

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 14

1. È istituito un Comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

Articolo 15

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il proprio parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tale caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decisa di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 16

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 17

Alla fine del periodo transitorio il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, tenendo conto dell'esperienza acquisita, in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 15.

Articolo 18

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :		
A	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	20	13
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) :		
B	altre :		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	57	13
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :		
A	Puree e paste di marroni :		
I	aventi tenore, in peso di zuccheri superiore al 13%	47	13
B	Marmellate di agrumi :		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30%	55	13
II	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13% e inferiore o uguale al 30%	10	13
C	altre :		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30%	55	13
II	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13% e inferiore o uguale al 30%	10	13
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		
B	altre :		
I	in alcole :		
b)	Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :		
1	di più di 1 kg :		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17%	6	13
2	di 1 kg o meno :		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19%	6	13
c)	Uve :		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	9	13
d)	Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :		
1	di più di 1 kg :		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	10	9
2	di 1 kg o meno :		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15%	10	9

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
e)	altre frutta :		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%	10	9
f)	miscugli di frutta :		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%	10	9
II	senza alcole :		
a)	con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :		
2	Segmenti di pompelmi e di pomeli	10	9
3	Mandarini	10	9
4	Uve	9	13
5	Ananassi :		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17%	6	13
6	Pesche, pere e albicocche :		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	10	9
7	altre frutta	10	9
8	Miscugli di frutta	10	9
b)	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :		
2	Segmenti di pompelmi e di pomeli	10	9
3	Mandarini	10	9
4	Uve	9	13
5	Ananassi :		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19%	6	13
6	Pesche, pere e albicocche :		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15%	10	9
7	altre frutta	10	9
8	Miscugli di frutta	10	9
20.07 A e B	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :		
	— aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	
	— di limone o di pomodoro		3
	— di mele		11
	— di uve		15
	— di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi		13

ALLEGATO II

Prodotti con aggiunta di saccharosio, di glucosio o di sciroppo di glucosio appartenenti alle seguenti voci della tariffa doganale comune

ex 13.03 B	Pectina
20.01	
20.02	
20.03	
20.04	
20.05	
20.06	
20.07	

ALLEGATO III

METODO RIFRATTOMETRICO DI MISURA DEL RESIDUO SECCO SOLUBILE NEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

I. CAMPO D'APPLICAZIONE

L'applicazione di questo metodo è legata all'importanza della quantità di zucchero nel prodotto analizzato. La presenza di amminoacidi, di sali di acidi organici, di flavonoidi e di sostanze minerali fa variare l'indice di rifrazione.

II. DEFINIZIONE

Per residuo secco solubile (determinato rifrattometricamente) s'intende la percentuale in massa di saccarosio di una soluzione acquosa di saccarosio avente lo stesso indice di rifrazione del prodotto analizzato, in condizioni determinate di preparazione e di temperatura. La percentuale è espressa in grammi per cento grammi.

III. PRINCIPIO

Deduzione del tenore di residuo secco solubile di un prodotto partendo dal valore del suo indice di rifrazione.

IV. APPARECCHIATURA

Rifrattometro del tipo Abbe

Questo apparecchio deve essere provvisto di una scala indicante le percentuali in massa di saccarosio a meno dello 0,1. Esso deve essere concepito in modo da permettere la facile e rapida introduzione dei campioni e da poter essere agevolmente pulito.

Il rifrattometro deve essere provvisto di un termometro la cui scala si estenda almeno da $+15^0$ C a $+25^0$ C, nonché di un dispositivo per la circolazione dell'acqua che permetta di effettuare le misurazioni a una temperatura di $+20^0$ C con un'approssimazione di $\pm 5^0$ C.

Le istruzioni operative riguardanti lo strumento devono essere osservate rigorosamente, specie per quanto riguarda la scala di gradazione e l'intensità della fonte luminosa.

V. MODO DI OPERARE

1. **Preparazione del campione**

1.1. *Prodotti liquidi e limpidi*

Mescolare con cura e procedere alla determinazione.

1.2. *Prodotti semidensi, puree, succhi di frutta con sostanze in sospensione*

Omogeneizzare il campione medio da laboratorio dopo averlo mescolato con cura. Passare una parte del campione attraverso una garza secca piegata in quattro e,

dopo aver eliminato le prime gocce del filtrato, procedere alla determinazione sul prodotto passato.

1. 3. *Prodotti densi (marmellate e gelatine)*

Se non si è potuto operare direttamente sul prodotto preventivamente omogeneizzato, pesare 40 g del prodotto, a meno di 0,01 g, in un becher da 250 ml e aggiungere 100 ml di acqua distillata.

Far bollire dolcemente per due o tre minuti agitando con un bastoncino di vetro.

Raffreddare e versare il contenuto del becher in un flacone tarato da 200 ml, colmare fino al segno di taratura con acqua distillata e mescolare con precauzione. Dopo un'attesa di 20 minuti, filtrare attraverso un filtro pieghettato o un imbuto di Buchner.

Effettuare la determinazione sul prodotto filtrato.

1. 4. *Prodotti congelati*

Dopo decongelamento ed eliminazione dei noccioli e della logge carpellari, mescolare il prodotto con il liquido formatosi al decongelamento ed operare conformemente ai paragrafi 1. 2. o 1. 3.

1. 5. *Prodotti secchi o prodotti contenenti frutti interi o in pezzi*

Dividere parte del campione da laboratorio in piccoli pezzi, eliminare i noccioli e le logge carpellari, mescolare con cura.

Pesare da 10 a 20 g del prodotto in un becher a meno di 0,01 g. Aggiungere una quantità di acqua distillata uguale o superiore a 5 volte la massa del prodotto. Riscaldare a bagnomaria per 30 minuti agitando di tanto in tanto con un bastoncino di vetro. Dopo raffreddamento, rendere omogeneo il contenuto del becher e versarlo quindi in un pallone tarato da 100 – 250 ml (secondo l'importanza del prelievo). Colmare fino al segno di taratura e mescolare con cura. Filtrare dopo 20 minuti in un recipiente secco ed effettuare la determinazione sul filtrato.

2. **Determinazione**

Portare il campione alla temperatura di misurazione (+20º C) immergendo il recipiente che lo contiene in un bagno alla temperatura richiesta.

Portare una frazione del prelievo sul prisma inferiore del rifrattometro avendo cura che, premendo i prismi l'uno contro l'altro, il prelievo copra uniformemente la superficie del vetro, ed effettuare la misurazione conformemente alle istruzioni operative per l'apparecchio utilizzato.

Leggere la percentuale in massa di saccarosio a meno dello 0,1 %.

Effettuare almeno due determinazioni sullo stesso campione preparato.

VI. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1. **Modo di calcolo e formula**

Il tenore di residuo secco solubile espresso convenzionalmente in grammi di saccarosio per cento grammi di prodotto viene calcolato come segue :

Si utilizzano le indicazioni rifrattometriche in percentuale di saccarosio a lettura diretta.

Se la lettura non è fatta alla temperatura di +20º C, si effettuano le correzioni indicate nella tabella allegata.

Se la misurazione è stata fatta su una soluzione diluita, il tenore di resido secco solubile è uguale a

$$M \times \frac{100}{E}$$

dove M è la massa, in grammi, di residuo secco solubile per 100 grammi di prodotto indicata dal rifrattometro, ed E è la massa, in grammi, di prodotto per 100 ml di soluzione.

Correzione da effettuare quando la determinazione viene fatta ad una temperatura diversa da 20° C

Temperatura °C	Saccarosio in grammi per 100 g di prodotto									
	5	10	15	20	30	40	50	60	70	75
	Sottrarre									
15	0,25	0,27	0,31	0,31	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36
16	0,21	0,23	0,27	0,27	0,29	0,31	0,31	0,32	0,31	0,23
17	0,16	0,18	0,20	0,20	0,22	0,23	0,23	0,23	0,20	0,17
18	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15	0,12	0,12	0,09
19	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07	0,05
	Aggiungere									
21	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
22	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
23	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
24	0,24	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29
25	0,30	0,32	0,32	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37

Le variazioni della temperatura di determinazione rispetto a 20° C non devono superare + 5° C.

REGOLAMENTO (CEE) N. 866/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, con la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità (1), la Comunità si è impegnata a prendere in considerazione, nel determinare la sua politica agricola comune, gli interessi di detti Stati per i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei ;

considerando che, in virtú della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2), esiste lo stesso impegno per gli interessi di detti paesi e territori ;

considerando che si è proceduto alle consultazioni previste dall'articolo 11 della Convenzione di associazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), istituisce un regime di scambi per detti prodotti ; che le importazioni negli Stati membri dai paesi terzi sono soggette a dazi doganali, nonché ad un prelievo per i vari zuccheri aggiunti ;

considerando che pertanto è opportuno applicare, fino alla scadenza della Convenzione di associazione, un regime per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare ;

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.

(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.

(3) Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.